

WEBINAR 1, 7, 21 Febbraio 2017

ACCESSO ALLO SPRAR


PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

RACCOLTA DEI QUESITI

revisione del 14 marzo 2017

(da stampare preferibilmente in formato opuscolo)

CITTALIA
fondazione **anci** ricerche



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

INDICE

ACCESSO ALLO SPRAR	3
TRASFORMARE CAS IN SPRAR	8
AUMENTO POSTI	9
ENTI GESTORI	10
DECRETO	12
PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE	14
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	16

ACCESSO ALLO SPRAR

Allo SPRAR può accedere anche chi non ha già la protezione internazionale?

Se sì che differenza di progettualità c'è tra chi è nella fase di richiesta e chi ha già lo status di rifugiato?

I progetti SPRAR possono accogliere solo soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato? Mentre i CAS accolgono anche stranieri in attesa di riconoscimento?

Nello SPRAR vengono inseriti soltanto coloro ai quali è stato riconosciuto lo stato di protezione?

Qual è attualmente la percentuale di persone a cui è stato riconosciuto lo stato di protezione e come immaginate che evolva nei prossimi due anni?

Il ministero finanzia totalmente i progetti presentati dai comuni?

Come si può gestire il passaggio da CAS a SPRAR quando i numeri di persone presenti già sui CAS del territorio di un'unione montana di 20.000 abitanti è di oltre 120 persone?

Lo SPRAR nasce come sistema di accoglienza per **richiedenti e titolari** di protezione internazionale.

Sulla base delle esigenze di carattere nazionale e della programmazione di accoglienza prevista nelle sedi deputate (il Tavolo di Coordinamento Nazionale tra tutte), nel corso degli ultimi tre anni lo SPRAR si è tuttavia delineato come sistema che accoglie principalmente persone alle quali sia stata già riconosciuta una forma di protezione.

Questo non esclude la presenza di richiedenti protezione internazionale:

- rispetto alla **presa in carico** di richiedenti protezione internazionale si rimanda a una completa del Manuale Operativo dello SPRAR.
- rispetto alla **incidenza** di richiedenti protezione internazionale sulla popolazione accolta nello SPRAR si rimanda a una lettura dei rapporti annuali dello SPRAR, in particolare l'Atlante SPRAR 2015, consultabile e scaricabile sul sito www.sprar.it, nella sezione documenti.

Ai sensi dell'art. 19, del DM 10/08/2016, l'Ente Locale, di cui al Capo I e II del decreto, presenterà un piano finanziario preventivo, ovvero un piano previsionale delle spese da sostenere annualmente, comprensivo di una quota di cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto. Si precisa, che la domanda di accesso al contributo del FNPSA, da parte dell'EELL proponente, sarà valutata dalla Commissione di valutazione che si atterrà alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 3, del suddetto decreto.

L'adesione di un comune allo SPRAR è elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto, sia per l'eventuale attivazione di altre accoglienze CAS, o per la graduale riduzione delle stesse laddove presenti, rispetto alle quali la prefettura deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate.

Il progetto SPRAR deve essere necessariamente triennale?

Secondo il DM 10 agosto 2016 (art. 5 delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al FNPSA), la durata degli interventi di accoglienza integrata e' triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro.

Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata

Cosa succede quando un richiedente protezione inserito in un progetto SPRAR vede rifiutata la propria richiesta?

In caso di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento all'art. 14 DLgs 142/2015.

Quali sono le differenze tra le varie categorie di stranieri che possono accedere ad un servizio SPRAR?

Ai sensi del DM 10 agosto 2016, gli enti locali proponenti possono richiedere un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:

- a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario;
- b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, , nonché titolari di permesso umanitario, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;
- c) minori stranieri non accompagnati/MSNA

... quindi non è obbligatorio scegliere una struttura unica?

L'art. 7 del DM 10 agosto 2016 prevede che i servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari assicurano una disponibilità non inferiore a 10 posti, non fissando un tetto massimo. Relativamente alle strutture destinate all'accoglienza nell'ambito dei servizi dello SPRAR è fatta raccomandazione di evitare una eccessiva concentrazione in ciascuna struttura, per tale motivo il medesimo articolo richiama al fatto che, di norma, la capacità ricettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può superare i 60 posti. Le strutture, o gli appartamenti, possono dunque essere più di una nel rispetto delle linee guida allegate al citato DM

L'ente titolare deve anticipare risorse finanziarie? vi è un acconto erogato prima della partenza vera e propria dello SPRAR?

I rapporti che intercorrono tra l'Ente Locale titolare del progetto e l'Ente Attuatore sono disciplinati e regolati dalla convenzione/contratto sottoscritti dalle parti. La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Quanto dei fondi statali per I richiedenti protezione provengono da risorse nazionali rispetto a risorse europee?

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) è fissata nell'art. 1-septies, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Che percorso fanno i minori non accompagnati dal punto di vista del riconoscimento dello status di rifugiato?

I minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale e non, possono essere accolti nell'ambito delle progettualità Sprar per MSNA, ai sensi dell'art. 19, co.2 del DLgs 142/2015.

L'art. 36 del DM 10/08/2016 dispone che "Per il minore straniero non accompagnato e' in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un'opportunità di proroga nel medesimo progetto e' consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza dei neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l'accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore età.

Se a un comune sono assegnati 6 posti, come fa a presentare un progetto per 10 persone per ottenere sostegno economico? solo con partenariato con un altro comune?

domande simili, stessa risposta:

Ai sensi del DM 10 agosto 2016 (art. 7 comma 1 Capo I Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo), la capacità minima di accoglienza per accedere alle domande di contributo è di 10 posti, ma per raggiungere questa capienza l'ente locale titolare potrebbe decidere di presentare la domanda di contributo in partenariato con un comune limitrofo sul cui territorio potrebbero individuarsi strutture di accoglienza per un numero di posti tale da concorrere al raggiungimento del limite minimo previsto dal DM summenzionato.

Se la possibilità di accedere ai contributi avviene solo se vi è un progetto di almeno 10 posti, per i piccoli comuni <2000ab (6 posti) non verrà assicurato alcun contributo e non potranno presentare alcun progetto?

Per quanto riguarda la progettazione, mettere voi a disposizione il tutto oppure i singoli comune devono attivarsi da soli seguendo le vostre linee guida?

Per la predisposizione degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR, sono i medesimi enti locali a presentare domanda di finanziamento ai sensi del decreto 10 agosto 2016 e delle relative Linee guida.

Il revisore indipendente che tipo di professionalità deve avere?

Il comma 2, dell'art. 25, del DM 10/08/2016, dispone che "l'Ente Locale è chiamato ad avvalersi di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale unico per la rendicontazione vigente. L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute."

Considerando come ipotesi di cofinanziamento il trasporto scolastico dei minori come può essere monetizzato il servizio non essendo a conoscenza dell'effettivo numero dei minori che usufruiranno dello stesso?

Si rimanda a quanto specificamente indicato nell'allegato C1, del DM 10/08/2016, dalla micro voce G5. Si precisa, che il numero di utenti da indicare è chiaramente del tutto previsionale rispetto al numero di utenti che usufruiranno di tale servizio

E' possibile presentare domanda per MSNA? E quale bando lo prevede?

Il DM 10/08/2016 in questione prevede nella parte I, relativa alle Linee guida, all'art. 3, co. 2 - lett. c) "Servizi di accoglienza", la possibilità che gli enti locali proponenti richiedano un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei minori stranieri non accompagnati/MSNA. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II delle presenti linee guida.

Le risorse economiche arrivano a partire dall'ammissione del progetto? seguono un sistema di contabilità separata? ossia come si coniugano con i nuovi principi di armonizzazione contabile?

La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. In merito agli altri quesiti posti, si specifica che non è prevista la tenuta di una contabilità separata di progetto. Si raccomanda in ogni caso, l'utilizzo di centri di costo per rendere le spese tracciabili all'interno della contabilità generale.

Con quale cadenza sono previsti i trasferimenti delle risorse Sprar ai Comuni?

La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Come dobbiamo comportarci dopo il secondo diniego dei beneficiari ricorsisti?

Le misure di accoglienza già assicurate sono garantite al richiedente protezione in caso di rigetto della domanda di protezione, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione, e una volta impugnata, per la durata del procedimento in primo grado. Il ricorrente, in tale ipotesi, privo di mezzi di sussistenza, usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato.

Nei casi nei quali il richiedente ricorrente impugni il diniego della Commissione territoriale anche in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 14, co 4 del decreto legislativo 142\2015, è legittima la presenza dello stesso in accoglienza all'interno del circuito dello Sprar fino alla decisione sull'istanza di sospensione, tranne nel caso in cui non intervengano provvedimenti amministrativi di altro genere, emanati da altre amministrazioni.

Si fa presente che il percorso giuridico e amministrativo del beneficiario, anche nella fase del ricorso, non esula dal percorso di accoglienza integrata intrapreso all'interno del circuito dello Sprar, sia relativamente ai servizi usufruiti che agli obiettivi raggiunti, rispetto ai quali andrà fatta caso per caso idonea valutazione circa l'opportunità e / o la necessità in termini del prosieguo dell'accoglienza.

TRASFORMARE CAS IN SPRAR

Il nostro comune ospita da circa un paio d'anni migranti in una struttura individuata dalla prefettura. Se aderiamo allo SPRAR viene meno tale struttura di ospitalità oppure rimane e lo SPRAR si aggiunge?

Vi è l'obbligo di riconoscere la residenza alle persone accolte attraverso SPRAR?

Ci sono indicazioni procedurali per consentire il passaggio di un CAS a SPRAR? Come ci si comporta con il gestore incaricato dalla prefettura?

Se il comune X raggiunge come SPRAR il numero ad esso assegnato, le eventuali altre accoglienze CAS (non entrate nello SPRAR) vengono chiuse e/o progressivamente chiuse a fine convenzione con la prefettura o anche prima?

L'adesione di un comune allo SPRAR è elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del ministro dell'Interno del 11/10/2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto per l'eventuale attivazione di CAS e rispetto alla quale deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate.

Nelle Linee guida dello SPRAR, contenute nel DM 10/08/2016, Parte II, art. 31, comma 3, viene riportato che *“gli enti locali hanno l'obbligo di garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto”*.

Le uniche indicazioni di carattere procedurale che si possono fornire sono di carattere generale.

Si deve, infatti, tenere conto che una medesima struttura di accoglienza non può essere rendicontata su differenti fonti di finanziamento, pertanto nel momento in cui dovesse rientrare nello SPRAR di un comune ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, non potrà essere più considerata sotto la convenzione della prefettura e soggetto terzo a uso di un CAS.

E' opportuno che il passaggio di posti da CAS a SPRAR (sia come struttura fisica, che come solo numero di posti, da collocare poi in strutture differenti, reperite ad hoc) sia oggetto di un confronto diretto da prefettura e comune, i quali dovranno tenere conto delle convenzioni pendenti.

La tempistica delle modalità di graduale chiusura (o conversione) dei CAS presenti sul territorio di un comune aderente allo SPRAR dovrà essere programmata sulla base di una effettiva concertazione tra prefettura e comune.

AUMENTO POSTI

Se il comune è già titolare di SPRAR può aumentare i posti?

Sì. Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa.

Una volta aumentati i posti (da 15 a 30) l'accreditamento rimane per 30? Che data si tiene per la richiesta di rinnovo?

Una volta aumentati i posti (ex art. 22, DM 10/08/2016), la capacità recettiva di un comune sarà comprensiva di tale aumento, anche in merito alla possibilità di prosecuzione al termine del triennio SPRAR.

Un ente capofila può aumentare il numero di richiedenti, nella stessa categoria (avvalendosi dell'appoggio di altri comuni nuovi che diventeranno partner)?

Sì. Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa.

ENTI GESTORI

Vige sempre la regola che gli enti gestori debbono, necessariamente, gestire progetti SPRAR, in essere?

Tale “regola” non è mai esistita. Si è parlato sempre ed esclusivamente di pluriennale esperienza in merito alla presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Rispetto a questo, vale la pena ricordare una vecchia FAQ esplicativa del concetto di presa in carico:

“Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo richiedente/ titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell’intervento nel corso del tempo”.

Un aspirante Ente Attuatore che non abbia i requisiti può ricorrere all'avvalimento?

La pluriennale esperienza è un requisito di carattere soggettivo che non rientrerebbe nella previsione dell’istituto dell’avvalimento.

Nello specifico della possibilità dell’avvalimento stesso, rimanda comunque a una vecchia FAQ che si riporta integralmente:

L’ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all’art. 21, comma 2 prevede che “Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/ titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere ...”. L’art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all’articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l’ente attuatore può ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

Può essere considerata come esperienza dell'ente gestore l'esperienza individuale dei singoli componenti dell'ente gestore?

La pluriennale esperienza è un requisito richiesto all'ente attuatore in quanto tale e non alle singole persone che vi operano.

Un piano di zona può candidarsi come ente gestore di un progetto SPRAR?

Il piano di zona è solitamente uno strumento per la pianificazione di obiettivi, priorità, politiche e strategie di intervento, nonché per il governo delle politiche sociali del territorio. Lo SPRAR dovrebbe essere ricompreso nella previsione del Piano, il quale, tuttavia, non è da considerarsi come ente titolare o attuatore dello SPRAR stesso.

Fermi restando i requisiti richiesti dal D.M. del 10 Agosto 2016 per l'ente attuatore, come credete sia possibile far partecipare attivamente e quindi acquisire esperienza a Onlus e Cooperative, magari perché di nuova creazione, che non hanno ancora il requisito formale dell'esperienza dei due anni affiancando organizzazione che invece hanno già acquisito questa esperienza?

Fermo restando quanto previsto dal DM 10/08/2016, si riporta di seguito il testo di una precedente FAQ in merito alla possibilità di costituzione di ATI/RTI:

“L'art. 21, comma 4 del DM 10/08/2016 regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che “tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori”. Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente. Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che “i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”. Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento. Pertanto è lo stesso DM 10/08/2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti”

DECRETO

Può un Comune indicare come luogo dove ospitare lo SPRAR una struttura di una IPAB della quale il Comune è membro e indica 3 componenti del CDA?

Nella domanda di contributo ex DM 10/08/2016 il comune può liberamente individuare la struttura da destinare all'accoglienza SPRAR, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa e con eventuali regolamenti o disposizioni che ne vincolino l'impiego.

Il finanziamento statale, che ammonta al 95% del totale per il progetto SPRAR, può subire riduzioni o ritardi causati da mancanze di risorse erariali?

No. Riduzioni o ritardi non possono dipendere dalla mancanza di risorse erariali.

Il comune che ha ricevuto una revoca ministeriale nel triennio 2014/2016, può aderire alla nuova programmazione SPRAR?

Sì. Un comune destinatario di revoca degli interventi SPRAR da parte del ministero dell'Interno, può liberamente presentare una nuova domanda di contributo.

Il costo del revisore dei conti può essere compreso all'interno del piano finanziario o deve essere a carico esclusivo dell'Ente Locale?

Sì. Il costo del revisore dei conti è da prevedere nel piano finanziario preventivo, alla voce A4.

Per determinarne il costo preventivo si considerino le seguenti fasce:

- SPRAR da 0 fino a 250.000 euro: massimo di spesa a pari a 3.000 euro;
- SPRAR da 250.000 fino a 500.000 euro: massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- SPRAR da 500.000 fino a 1.000.000 euro: massimo di spesa pari a 10.000 euro;
- SPRAR oltre 1.000.000 euro: massimo di spesa pari a 15.000 euro.

Il comune che ottiene l'attivazione di uno SPRAR è obbligato a garantire tutte le attività e i servizi o può stipulare un accordo con solo alcune delle attività previste? (istruzione, ass. legale, inserimento abitativo, lavorativo, ecc)

Il comune è tenuto a garantire tutti i servizi di cui alla Parte II delle Linee Guida dello SPRAR, Dm 10/08/2016.

Che incentivi hanno le aziende che ospitano tirocini per i richiedenti protezioni internazionale?

I richiedenti protezioni internazionale hanno una retribuzione nei tirocini?

Il revisore dei conti deve essere individuato dall'ente titolare o può essere individuato da un ente attuatore?

Un comune con un progetto SPRAR per il biennio 2016-2017 in corso, per la prosecuzione basterà richiedere al Ministero l'autorizzazione a continuare oppure dovrà presentare una nuova domanda di contributo?

Siamo titolari di un progetto SPRAR: abbiamo un problema di programmazione delle risorse non esistendo una tempistica fissa di erogazione di anticipi da parte del ministero e questo non è compatibile con le necessità di previsione di bilancio dell'ente locale

Date qualche indicazione sul recente provvedimento che riconosce 500€ per persona accolta?

Chi lo richiede?

Chi lo incassa?

Il tirocinio formativo prevede il pagamento di una indennità allo stesso tirocinante. Le aziende ospitanti traggono vantaggio dal coinvolgimento del tirocinante nelle loro attività produttive, nonché dall'opportunità di formare il proprio eventuale futuro personale con la copertura di costi di tirocini previsti nel piano finanziario preventivo dello SPRAR.

E' l'ente locale che deve avvalersi della figura di un revisore indipendente, sulla base di quanto disposto nell'art. 25 del DM 10/08/2016.

I comuni titolari di uno SPRAR per il biennio 2016/2017 potranno presentare domanda di prosecuzione entro il 30/07/2017, come disposto dall'art. 4 del DM 10/08/2016.

Le modalità di presentazione della domanda di prosecuzione sono contenute nel medesimo decreto ministeriale.

Per quanto riguarda la previsione in bilancio delle risorse destinate allo SPRAR l'ente locale deve tenere conto che la pubblicazione del decreto del ministro - che dispone l'assegnazione del finanziamento sulla base delle graduatorie degli enti locali proponenti domande di contributo ex novo e degli elenchi relativi alle domande di prosecuzione - è da considerarsi come documento di impegno finanziario, per tutte e tre le annualità previste.

In merito alla programmazione dei flussi di cassa per la copertura delle spese sostenute, si tenga conto che il ministero dell'Interno prevede l'erogazione di percentuali di finanziamento con cadenza trimestrale.

Criteri e modalità di erogazione del bonus sono previsti dall'art. 12, comma 2, del DL 196/2016 e relativo decreto attuativo, reperibile anche sul sito dell'ANCI al www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=59366.

Ad ogni buon conto, si specifica che il contributo viene erogato dal Ministero dell'Interno direttamente a favore dei Comuni che hanno strutture di accoglienza sul proprio territorio, e che non è necessaria alcuna richiesta da parte del Comune, in quanto è la Prefettura a fornire al Ministero i dati necessari ai fini dell'individuazione della somma spettante

PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE

Quale è il rapporto tra posti stabiliti dal piano ed abitanti per i comuni oltre i 2000 abitanti?

Solo per i Comuni oltre i 2.000 abitanti (ad esclusione dei Comuni capoluogo sede di Area Metropolitana) il Piano non applica un “coefficiente unico” a livello nazionale bensì l’attribuzione dei posti viene effettuata tenendo conto della quota dei posti definita per ciascuna regione.

Tale quota deve essere sottratta del numero di posti attribuiti ai Comuni della regione sino a 2.000 abitanti (per i quali è stato stabilito, a livello nazionale, un numero fisso e limitato di 6 posti) e, se presente, a quelli del Comune capoluogo sede di Area Metropolitana (in questo caso per tutti i 14 Comuni si applica un coefficiente omogeneo pari a 2,0 posti ogni 1.000 abitanti).

Il numero dei posti risultante da questa operazione viene così suddiviso per il numero complessivo degli abitanti dei Comuni oltre 2.000 abitanti della regione: si genera in questo modo il numero di posti, ogni 1.000 abitanti, da applicare nella ripartizione.

Nel piano di riparto, si passa da quota regionale a quota dei comuni della regione. Non viene considerato un riparto anche provinciale?

La logica del Piano è basata esclusivamente su due modalità di ripartizione in cascata tra loro: ripartizione regionale e in seguito quella comunale.

Solo a seguito della ripartizione effettuata a livello comunale, si individua il numero complessivo dei posti a livello provinciale dato, di fatto, dalla somma di tutti i posti attribuiti ai Comuni appartenenti ad una provincia.

Il Piano, oltre ai criteri rappresentati, ha già definito il numero di posti per ciascun Comune?

Sì, il Piano di riparto ha definito i posti attribuibili ad ogni singolo Comune per provincia di appartenenza; è proprio con riferimento a questo quadro numerico che Prefetture e Amministrazioni Comunali collaborano per rendere più equo, diffuso e sostenibile il sistema di accoglienza.

I posti SPRAR già presenti in un comune si sommano a quelli previsti dal Piano nazionale di ripartizione?

Il piano fissa un numero di posti complessivo per ciascun Comune. I posti SPRAR sono da considerarsi inclusi in tale numero.

Nel piano inviatoci dalla Prefettura non considera le quote dei MSNA già accolti dai comuni. Come mai non sono considerati come posti già attivi?

Il Piano nazionale si riferisce alla ripartizione di posti per adulti, pertanto i numeri di posti attribuiti ad ogni Comune riguardano questa categoria.

Avendo presentato un progetto per la seconda accoglienza di MSNA accedendo al Fondo FAMI, si chiede di sapere se il numero di questi minori concorre al raggiungimento del numero individuato dalla Prefettura di stranieri da accogliere in proporzione al numero di abitanti del nostro Comune.

No, in quanto il Piano nazionale si riferisce alla ripartizione di posti per adulti.

Se si presenta uno SPRAR come Unione montana che conta 20.000 abitanti e su cui ci sono già 4 CAS qual è il calcolo da fare?

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR si considera il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun Comune in questo caso appartenente alla Unione di Comuni, che garantisce la copertura del numero dei posti stabiliti dal Piano.

Nel caso di gestione associata (fra più comuni, tutti superiori ai 2000 abitanti) il rapporto ogni 1000 abitanti viene calcolato in base alla popolazione del singolo Ente o sul numero dei cittadini totali dell'Unione dei comuni?

Nel caso di un progetto SPRAR gestito in forma associata che coinvolge un numero determinato di Comuni con una popolazione superiore ai 2000 abitanti, il rapporto ogni 1.000 abitanti viene applicato in base alla popolazione di ogni singolo Comune. Inoltre, si specifica che nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR si considera il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun Comune facente parte dell'associazione di Comuni, che garantisce la copertura del numero dei posti stabiliti dal Piano.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Un comune che ha attivato un progetto SPRAR può comunque consentire l'apertura di CAS, senza usufruire della Clausola di salvaguardia?

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l'intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza. Ogni altro accordo tra Comune e Prefettura sul territorio è oggetto di contrattazione locale, non attinente con il Piano nazionale.

La clausola di salvaguardia viene attuata se e solo se il comune SPRAR raggiunge il numero di richiedenti ad esso assegnati?

La Direttiva 11 ottobre 2016 richiede alle Prefetture di “attivare una politica di *governance* applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano”.

Domanda simile: Se nel comune X è stato assegnato un numero pari a 50, e come SPRAR ne copre 20... i restanti 30 saranno ancora CAS?

Rimane demandata all'opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefettura, individuare percorsi applicativi che tengano conto della necessaria gradualità di attuazione degli obiettivi del Piano.

Se presso un comune sono presenti comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati (non è uno SPRAR dedicato a minori) può valere allo stesso modo la clausola di salvaguardia?

La direttiva 11 ottobre 2016 non ascrive le comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati non afferenti alla rete SPRAR tra le strutture che possano essere computate ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia.

Rimane tuttavia demandata all'opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefetture l'individuazione di percorsi applicativi che permettano di attivare la citata “politica di *governance*”, intesa come la gestione dell'accoglienza in un quadro di concertazione con i Comuni, finalizzata innanzitutto all'ampliamento della platea dei Comuni disponibili all'accoglienza tramite la rete SPRAR.

Su questo tema la

Si tratta della riproposizione letterale di quanto

prefettura della nostra provincia ha scritto in una circolare che "la clausola di salvaguardia, che rende esenti i comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota assegnata dal piano". Cosa significa?

Se la rete tra enti comunali per attivare lo SPRAR viene fatta tra enti che non appartengono alle stesse prefetture, è possibile aderire oppure è meglio preferire SPRAR tra Comuni appartenenti alle stesse Prefetture? viene garantita in questo caso la clausola di salvaguardia? Trattasi in questo caso di Prefetture vicine (Padova e Venezia). Grazie.

Domanda simile: Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi? Per quanto riguarda gli incentivi economici, sempre in situazione di gestione associata, sono assegnati ai singoli comuni sulla base delle presenze in essi o possono essere cumulati e assegnati al soggetto aggregatore degli stessi?

previsto dalla direttiva 11 ottobre 2016.

domande simili, stessa risposta:

Nel DM 10/08/2016 si fa riferimento a strutture di accoglienza dello SPRAR "ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia". Tuttavia, possono essere previsti casi residuali di partenariato nello SPRAR di comuni limitrofi, dislocati su province differenti. In ogni caso, nell'applicazione della clausola di salvaguardia si dovrà tenere conto dei posti collocati sul territorio del singolo comune.

Se un comune ha un CAS (con un rapporto di 20 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti) e non uno SPRAR, aderendo allo SPRAR avrebbe la possibilità di richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia al fine di ristabilire una proporzionalità/ sostenibilità dell'accoglienza o il prefetto potrà ribadire la necessità di avere un CAS?

Quando scatta la clausola di salvaguardia in presenza di formalizzazione dell'adesione allo SPRAR, se il progetto non viene finanziato, come ci si comporta?

Buongiorno, vorrei chiedere alla relatrice Orlandi se l'adesione ad uno SPRAR da parte di un comune può bloccare o condizionare l'inserimento di migranti previsti da progetti CAS della prefettura senza il coinvolgimento del comune.

Un Comune sul cui territorio è già stato approvato ma non ancora attivato l'insediamento di un CAS, nel caso in cui aderisca allo SPRAR può invocare la clausola di salvaguardia?

La direttiva 11 ottobre 2016 prevede che le Prefetture operino affinché “i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti”. E’ quindi previsto, pur in un quadro di gradualità, la progressiva riduzione dei posti CAS eccedenti la quota prevista dal Piano, qualora questa sia soddisfatta dal progetto SPRAR.

Se il Comune conferma la sua intenzione di ripresentare il progetto secondo modalità nuove che ne consentano l’approvazione, rimane pienamente esaudito quanto previsto dalla direttiva 11 ottobre con riferimento alla “manifestazione formale” della volontà di aderire allo SPRAR, e quindi rimane applicabile la clausola di salvaguardia.

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l’intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza.

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l’intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza. In caso ci siano strutture di accoglienza temporanea già attivate, i Prefetti sono chiamati a procedere ad una graduale riduzione. Nel caso, come quello proposto nella domanda, tali strutture non siano state ancora attivate, la loro attivazione andrebbe contro la direttiva.

Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi?

Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi? Per quanto riguarda gli incentivi economici, sempre in situazione di gestione associata, sono assegnati ai singoli comuni sulla base delle presenze in essi o possono essere cumulati e assegnati al soggetto aggregatore degli stessi?

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR, il rispetto della clausola di salvaguardia si assume nella condizione in cui il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun comune interessato, garantisca la copertura del numero di posti stabiliti dal Piano.

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR, il rispetto della clausola di salvaguardia si assume nella condizione in cui il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun comune interessato, garantisca la copertura del numero di posti stabiliti dal Piano. Per l'assegnazione degli incentivi economici riferiti al bonus di cui all'art. 12, comma 2 del DL 196/2016 (c.d. "bonus gratitudine") si tiene conto dei territori comunali sui quali fisicamente insistono le strutture di accoglienza.